

DECRETO DIRIGENZIALE N. 33 del 29 maggio 2008

**AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE, ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE AVELLINO - Art.27 L.R. n.54 del 13/12/1985. Cava di calcare sita in localita' Oppido - Balzata del Comune di Lioni (AV). Rising House s.r.l. Società Unipersonale, ex Iuliano Inerti s.a.s., ex SICES. Amm. Unico Iuliano Pietro Antonio. Apposizione sigilli.**

**PREMESSO che:**

- In data 15/05/2001 con decreto Dirigenziale n. 1200, il sig. Iuliano Mario, nato a Nusco il 14/08/1940 e residente a Lioni (AV) alla c/da Cerrete n. 460, nella qualità di Amministratore unico della ditta Iuliano Inerti S.a.s. (ex Petrillo Inerti – ex SICES), in accoglimento della istanza datata 27/06/1986, prodotta ai sensi degli artt. 4, 5 e 36 della L.R. 54/85, veniva autorizzato alla prosecuzione della coltivazione e recupero ambientale della cava di pietrame calcareo, su una superficie, sita in località Oppido – Balzata del Comune di Lioni, riconosciuta legittima a fronte delle denunce di esercizio presentate prima dell'entrata in vigore della L.R.54/85, distinta in catasto dalle partt. 250, 251, 252, 253, 22 e 24 del foglio n. 27 e sulle partt. 6 e 7 del fg. 28 per una superficie di mq. 96.680, nonché sulle partt. 257 e 455 del fg. n.22, pari ad una superficie di mq. 7.300, in seguito a successiva istanza prodotta il 11/07/1995 ai sensi dell'art. 26 al comma 2 della L.R. 17/95, per un totale complessivo di mq. 103.980;
- Successive Ordinanze di sospensione del TAR Campania – Salerno sono intervenute in ordine alla superficie consentita per la coltivazione, fermo restando il termine di scadenza dell'autorizzazione al giugno 2006;
- Questo Settore con Decreto Dirigenziale n. 70 del 31/05/2006 autorizzava la variazione dell'intestazione dell'autorizzazione da "Iuliano Inerti s.a.s. (ex SICES) a Società Unipersonale Rising House s.r.l. a seguito di richiesta di voltura presentata dalla società Unipersonale Rising House s.r.l. con nota dell'8/06/2005, acquisita al prot. di questo Settore in data 09/06/2005 al n. 0500640.
- Fermo restando quanto sopra, con Decreto Dirigenziale n. 8 del 17/01/2007 e successivo n. 19/2007, la società suindicata è stata autorizzata alla esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del movimento franoso innescatosi in località "Oppido Balzata" del comune di Lioni su terreni di proprietà;
- Dato atto dell'intervenuta perdita di efficacia dell'autorizzazione alla coltivazione al giugno 2006, termine prorogato al 31.03.2007 dal Piano Regionale delle Attività Estrattive, con D.D. n. 163 del 3/12/2007 è stata confermata la perdita di efficacia dell'autorizzazione e disposta l'esecuzione dei soli lavori necessari per il completamento del programma di ricomposizione ambientale, previa presentazione di un idoneo ed aggiornato progetto a norma di legge, nonché l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del movimento franoso nel rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto Dirigenziale n. 8/2007.

**CONSIDERATO che:**

- In sede di sopralluogo effettuato da tecnici di questo Settore in data 14/03/2008 (verbale n. 18/08) è stato riscontrato quanto segue:  
*"Allo stato l'attività di coltivazione risulta essere sospesa. I lavori di messa in sicurezza dell'area dissestata con il movimento franoso del dicembre 2003 non sono stati ancora iniziati. L'impianto di confezionamento calcestruzzo, ubicato a valle sull'area di cava delimitata dalle part. nn. 250, 251, 252, 253 del foglio n. 27 risulta essere in funzione nonostante l'impedimento ordinato nell'ultimo provvedimento emesso dal Dirigente del Settore D.D. n. 163/07, cioè relativo alla esecuzione dei lavori necessari per il completamento di ricomposizione ambientale";*
- L'esercizio dell'attività degli impianti oltre il termine temporale autorizzato con decreto Dirigenziale n. 1200 del 15/05/2001, per l'intervenuta scadenza del termine dell'autorizzazione originaria al

giugno 2006, prorogato al 31/03/07 giusto art. 89 comma 16 del PRAE, ed in violazione al disposto del D.D. di questo Settore n. 163 del 03/12/2007, è abusiva.

**DATO ATTO che:**

- Con nota raccomandata A.R. n. 253734 del 21/03/2008, questo Settore ha disposto la conferma della sospensione di ogni attività estrattiva, unitamente all'impianto di confezionamento calcestruzzo ubicato sulle particelle n. 250, 251, 252 e 253 del foglio di mappa n. 27 del comune di Lioni, rimettendo a successivi provvedimenti amministrativi gli adempimenti di cui all'art. 27 della L.R. 54/85;
- con nota acquisita al prot. n. 276778 del 31.03.2008, la Società Unipersonale Rising House s.r.l. ha eccepito quanto segue:
  - a) l'avvenuta sospensione in sede giudiziale del PRAE rende ingiustificato l'atto consequenziale di sospensione;
  - b) l'impianto esistente nel perimetro di cava ha un carattere autonomo rispetto all'attività di cava; inoltre l'impianto è necessario per i lavori di sistemazione della frana; infine esso è essenziale per l'esistenza dell'attività di impresa ed è stato installato prima dell'autorizzazione all'attività di cava;

**CONSIDERATO**, nel merito di ciascuno dei rilievi formulati, rispettivamente, quanto segue:

- a) l'annullamento del PRAE non incide sulla questione, stante la scadenza dell'autorizzazione n. 1200/2001 al giugno 2006; a margine, si rileva, ancorché per quanto esposto non sia necessario, che con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2327 del 29/04/2008 è stata sospesa la sentenza del TAR Campania – Napoli n. 686/2008 di annullamento del PRAE;
- b) l'autorizzazione n. 1200/2001, ai sensi dell'art. 5 L.R. 54/85 e s.m.i., ha per oggetto il complesso estrattivo comprendente la coltivazione della cava e i connessi impianti di trattamento di materiali ubicati dentro il perimetro della cava; pertanto, scaduto il termine dell'autorizzazione, sono inibiti la coltivazione e l'uso degli impianti ubicati nel perimetro di cava;

**RITENUTO** che, per i motivi sopra esposti:

- ricorrono gli estremi di applicazione dell'art. 27 della L.R. 54/85 e s.m.i., per accertata inadempienza della società Unipersonale Rising House s.r.l. al provvedimento di sospensione, con apposizione dei sigilli all'intera area di cava ed al macchinario esistente nel luogo, con la esclusione dell'area per la esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del movimento franoso autorizzato con il D.D. 8/2007 e successivi, come individuata nella planimetria di progetto con linea tratteggiata (perimetro frana), nonché l'esclusione della pista strettamente necessaria per il raggiungimento dell'area innanzi indicata.
- corre l'obbligo per la ditta in argomento, dell'adozione dei necessari provvedimenti a tutela della pubblica e privata incolumità ai sensi del DPR 128/59, mediante la recinzione dell'area e la protezione dei cigli di scavo, la messa in opera di opportuni cartelli ammonitori del pericolo, nonché l'adozione di ogni ulteriore necessario provvedimento atto a garantire la privata e pubblica incolumità.

**VISTO:**

il D.P.R. 14/1/1972 N.2  
il D.P.R. 24/7/1977 N. 616;  
il D.P.R. 9/4/1959 N. 128;  
la L.R. 13/12/1985 N. 54 e ss.mm.ii.;  
il D. Lgs. 25/11/1996 n. 624;  
la Legge 07/08/1990 n. 241;  
la delibera di delega N.3153 del 12/5/1995;  
il D.P.G.R.C. N. 7018 del 21/7/95;  
l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001;

la Delibera di Giunta Regionale n. 1002 del 15/06/2007.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di P.O. Sez. 03 del Servizio 03, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio medesimo ed in conformità degli atti di delega per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 38/bis della L.R. 54/85 e ss.mm.ii.

### **DISPONE**

Per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato, a formarne parte integrante e sostanziale:

ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 della L.R. 13/12/85 n. 54 e s.m.i., l'apposizione dei sigilli all'intera area di cava, con la esclusione dell'area individuata per la esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del movimento franoso autorizzato con D.D. 8/2007 e successivi atti.

### **ORDINA**

Per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato, a formarne parte integrante e sostanziale:

alla Società Unipersonale Rising House s.r.l., rappresentata dal sig. Iuliano Pietro Antonio, nato a Nusco (AV) il 17/03/1966 e residente a Lioni alla via De Maio n. 28, nella qualità di amministratore unico e proprietario dei suoli

- ai sensi dell'art. 26 L.R. 54/85 e s.m.i., la conferma della sospensione dell'attività estrattiva sull'intera area di cava.
- ai sensi dell'art. 27 L.R. 54/85 e s.m.i., la recinzione dell'area di cava, nel termine di 20 giorni dalla notifica del presente atto, ai fini l'apposizione dei sigilli da parte di questo Settore all'area nonché al macchinario esistente sul luogo con la esclusione dell'area individuata per la esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del movimento franoso autorizzato con D.D. 8/2007 e successivi atti e individuata nella planimetria di progetto con linea tratteggiata (perimetro frana), nonché l'esclusione della pista strettamente necessaria per il raggiungimento dell'area innanzi indicata; Per l'apposizione sigilli all'area indicata ed al macchinario esistente sul luogo, si incarica il funzionario in servizio presso lo scrivente Settore, cui è già affidata la vigilanza ex L.R. 54/85 e ss.mm.ii., dopo l'avvenuta notifica del presente decreto al Sig. Iuliano Pietro Antonio, nella qualità sopra indicata;
- ai sensi degli artt. 114 e 46 del D.P.R. 128/59, per ragioni di sicurezza, ad horas, la completa recinzione e la protezione dei cigli di scavo, la messa in opera di opportuni cartelli ammonitori del pericolo, nonché l'adozione di ogni ulteriore necessario provvedimento atto a garantire la privata e pubblica incolumità, con l'obbligo di comunicare a questo Settore l'avvenuto adempimento entro il termine di 20 giorni dalla notifica del presente atto.

### **INFORMA**

la Società Unipersonale Rising House s.r.l., rappresentata dal sig. Iuliano Pietro Antonio, nato a Nusco (AV) il 17/03/1966 e residente a Lioni alla via De Maio n. 28, nella qualità di amministratore unico e proprietario dei suoli

- che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento è inviato:

- Al Sindaco del Comune Lioni (AV), perché disponga la notifica al Sig. Iuliano Pietro Antonio nato a Nusco (AV) il 17/03/1966 e residente a Lioni alla via De Maio n. 28;
- al Sindaco del Comune di Lioni (AV) per la pubblicazione all'albo pretorio;
- Al Comune di Lioni, per conoscenza e norma;
- Alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Avellino;
- Alla Soprintendenza Archeologica di Salerno;
- Alla Comunità Montana "Alta Irpinia" Calitri;
- Al Settore Tecnico Amministrativo Prov.le delle Foreste S. Angelo di Lombardi;
- Al Comando Stazione Carabinieri Lioni;
- Al Comando Tenenza della Guardia di Finanza S. Angelo dei Lombardi;
- Al Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Autonomo Lioni;
- Alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi;
- Alla Regione Campania - Settore Ricerca e Valorizzazione Cave e Torbiere - Centro Direzionale Isola A/6- Napoli;
- Alla Regione Campania, Coordinatore A.G.C. Lavori Pubblici via De Gasperi, 28 Napoli;
- Alla Regione Campania Settore Stampa, Documentazione ed Informazione del Bollettino Ufficiale, per la relativa pubblicazione, via S. Lucia, 81 – Napoli.

Per il Presidente della Giunta Regionale  
Il Dirigente del Settore  
*Ing. Celestino Rampino*